

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 820-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna

**presentato dal Ministro degli affari esteri,
di concerto col Ministro delle attività produttive,
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Gli Emendamenti allo Statuto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica sottoposti alla ratifica sono diretti in primo luogo ad incrementare il numero dei membri del Consiglio dei Governatori, così da assicurare, con riferimento ai Paesi emergenti, una maggiore rappresentatività all'organismo. In particolare, il numero dei membri passa da 35 a 43 e, fra quelli dell'area mediorientale, viene inserito lo Stato d'Israele; inoltre, si stabilisce che per apportare modifiche alle composizioni regionali occorre il consenso dei componenti

la stessa Area ed il voto favorevole del 90 per cento dei membri del Consiglio dei Governatori.

Un secondo intervento emendativo che merita menzione è diretto ad assegnare cadenza biennale, e non più annuale, all'esame della Conferenza Generale in ordine alle previsioni di bilancio per le spese dell'Agenzia.

In conclusione, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

22 gennaio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

